



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ARLeF
AGENZIE
REGIONÂL
PE LENGHE
FURLANE

Udine, 16 maggio 2018

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA NEI
SETTORI DELL'EDITORIA, DELLO SPETTACOLO E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA**

ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane



Art. 2 beneficiari




Accedono ai contributi:

a) Enti pubblici

b) Soggetti privati rientranti in una delle seguenti categorie:

- fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- Imprese e società.




I beneficiari hanno la propria **sede legale o operativa**, quest'ultima formalmente istituita da **almeno un anno**, in uno dei comuni compresi nel territorio regionale in cui la **lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata**;

ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

I soggetti privati possiedono una particolare qualificazione ai fini della realizzazione delle iniziative proposte.



Art. 3 iniziative finanziabili



• Settore Editoria

- realizzazione di giornali o periodici in lingua friulana;
- realizzazione di siti internet in lingua friulana;
- realizzazione di iniziative editoriali in lingua friulana per i bambini e per i giovani;
- pubblicazione di opere scientifiche o di divulgazione in lingua friulana o concernenti la lingua o la cultura friulane;
- attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
- iniziative di promozione della letteratura e dell'editoria di qualità in friulano;
- produzione di opere musicali o audiovisive in lingua friulana;
- realizzazione di prodotti volti a promuovere la presenza della lingua friulana nelle nuove tecnologie;



Settore spettacolo

- allestimento, organizzazione e distribuzione di spettacoli teatrali in lingua friulana;
- organizzazione di iniziative e spettacoli cinematografici e musicali in lingua friulana, anche con il coinvolgimento delle altre minoranze linguistiche;
- iniziative per la promozione del teatro, del cinema e della musica in lingua friulana;
- organizzazione di letture sceniche in lingua friulana; organizzazione di letture animate e spettacoli per bambini o ragazzi in lingua friulana;
- organizzazione di corsi di formazione, concorsi ed ogni altra iniziativa volta a promuovere la lingua friulana nel settore dello spettacolo;





Settore ricerca scientifica

- indagini sulla condizione linguistica e sullo status della lingua friulana; ricerca, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani;
- ricerca, raccolta e documentazione inerenti al lessico storico friulano;
- ricerca, raccolta, compilazione, catalogazione, documentazione e sperimentazione inerenti al corpus, alla lessicografia, all'etimologia, alla traduzione e ad ogni altro aspetto di interesse per la lingua friulana;
- organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici, culturali e divulgativi e di corsi di alfabetizzazione per adulti;
- raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana; concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di master, corsi universitari, assegni di ricerca e dottorati di ricerca.





Art. 4 procedure per l'individuazione dei beneficiari

I beneficiari sono individuati a seguito della valutazione delle proposte progettuali acquisite in base ad appositi bandi. I bandi sono approvati dal Comitato tecnico scientifico dell'ARLeF, di seguito CTS, sulla base di quanto previsto dagli atti di indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, e sono emanati con decreto del Direttore dell'ARLeF, di seguito Direttore. I bandi sono pubblicati sul sito Internet dell'ARLeF.

I bandi possono prevedere il carattere pluriennale delle iniziative progettuali finanziabili, comunque non superiore alle tre annualità. Il finanziamento delle annualità successive alla prima è disposto con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata a valere sul Bilancio di riferimento di ciascuna annualità.

Il beneficiario, nella realizzazione del progetto nelle annualità successive alla prima, è tenuto ad attenersi a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda

I bandi possono definire forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.



Art. 5 intensità del contributo dell'ARLeF



1. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna iniziativa progettuale **non può essere superiore al novanta per cento** dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario garantisce con le entrate derivanti da altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, con le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero con fondi propri **non può essere inferiore al dieci per cento** dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.



Art. 6 domanda di partecipazione al bando



1. La domanda di partecipazione, pena la sua inammissibilità, dovrà essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma.
2. Ciascun soggetto può presentare, a valere su ciascun bando, **non più di una domanda**, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
3. Ogni domanda può riferirsi ad una **sola iniziativa progettuale**, a pena di inammissibilità.



4. Alla domanda va allegata:

a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente (Quadro C della domanda di contributo):

- Natura dell'attività istituzionale/oggetto sociale del soggetto proponente
- Possesso di risorse tecnico-organizzative e/o strutturali adeguate ai fini della realizzazione dell'iniziativa
- Esperienza acquisita dal soggetto proponente
- Qualificazione degli operatori

b) proposta progettuale, contenente:

- 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta (Quadro D1 della domanda di contributo);
- 2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando (Quadro E1 della domanda di contributo);
- 3) piano di finanziamento (Quadro E2 della domanda di contributo);

c) per le fondazioni, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro: elenco delle cariche sociali e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente;

d) per le imprese e società: dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e l'oggetto sociale;

e) altri eventuali documenti specifici richiesti dal bando.



Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

Spese ammissibili a contributo:

- oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
→ **FOGLIO-PRESENZE**
- le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa, **salvo non sia diversamente stabilito dal bando** (modifica apportata con deliberazione n. 25 26/04/2018);
- l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
- le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.

Spese non ammissibili:

- di rappresentanza;
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.



Art. 8 criteri di valutazione e priorità

Criteri e punteggi:

a) qualità dell'iniziativa progettuale proposta (fino a un massimo di punti 45/100):

- coerenza delle attività e degli obiettivi del progetto con le finalità del bando;
- coerenza tra obiettivi, attività e risultati del progetto;
- congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste.

b) esperienza nella realizzazione del progetto (fino a un massimo di punti 20/100):

- esperienza acquisita dal soggetto proponente nello svolgimento di precedenti attività attinenti;
- qualificazione degli operatori cui è affidata la direzione tecnica e/o scientifica e organizzativa del progetto.

c) qualificazione del soggetto proponente (fino a un massimo di punti 15/100):

- diretta connessione tra la natura dell'attività istituzionale/oggetto sociale del soggetto proponente e la tematica oggetto del bando;
- possesso di risorse tecnico-organizzative e/o strutturali adeguate ai fini della realizzazione dell'iniziativa proposta.

d) grado di ricaduta dell'iniziativa prevista (fino a un massimo di punti 20/100):

- concreta e visibile diffusione dei risultati dell'iniziativa;
- grado di impatto sul contesto sociale e/o territoriale di riferimento.



Art. 9 graduatoria delle iniziative progettuali

L'Ufficio di direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni con riferimento alle stesse.

L'Ufficio sottopone al CTS le proposte progettuali inerenti alle iniziative ammissibili a contributo. Il CTS procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, alla valutazione comparativa delle iniziative ammissibili a contributo, attribuendo i rispettivi punteggi.





Art. 10 quantificazione e concessione del contributo

L'importo del contributo è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile, al netto dell'importo pari alla quota minima di cofinanziamento fissata dal bando o all'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente, e in ogni caso nei limiti dell'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale.

I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per lo specifico obiettivo.

Il beneficiario si attiene nella realizzazione del progetto, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, lo scorrimento della graduatoria.

Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche nell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.

Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito dell'iniziativa promossa, con la menzione del contributo concesso e con l'apposizione del rispettivo logo.





Art. 11 erogazione del contributo

Il contributo è erogato con le modalità stabilite dal bando, il quale può prevedere l'erogazione in via anticipata fino al **100%** del contributo stesso.

100%

In caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, **il contributo può essere sospeso ovvero revocato.**





Art. 12 rendicontazione

1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità specificate dal bando stesso.





2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa entro il 25 per cento delle stesse oppure se inferiori a 1.000,00 euro (modifica apportata con deliberazione n. 25 26/04/2018).



**PREVENTIVO PARTICOLAREGGIATO
DEFINITO IN SEDE DI DOMANDA**

Spese per regista € 1.000,00

Promozione € 500,00

**COMPENSAZIONE del 25% IN SEDE DI
RENDICONTAZIONE:**

Spese per regista 750,00 (1.000,00-250,00)

Promozione 750,00 (500,00+250,00)

**COMPENSAZIONE INFERIORE AI 1.000,00
EURO IN SEDE DI RENDICONTAZIONE:**

Spese per regista 200,00 (1.000,00-800,00)

Promozione 1.300,00 (500,00+800,00)



3. Le spese ammesse a rendicontazione sono sostenute, **nell'anno solare** del bando di riferimento, fra **il termine iniziale** (anche se precedente alla emanazione del bando o all'atto con cui è disposto il rifinanziamento delle annualità successive alla prima, in caso di bando pluriennale) e **il termine finale** di realizzazione delle iniziative progettuali.

Esse sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente riferentisi a attività svolte nell'anno solare del bando di riferimento e liquidate entro la scadenza dei termini di rendicontazione. (modifica apportata con deliberazione n. 25 26/04/2018).

N.B. I bandi fissano il termine per la rendicontazione entro 60 gg. dal termine finale del progetto.

4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Qualora **la spesa effettivamente sostenuta**, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.



6. I beneficiari, in sede di rendicontazione, dichiarano gli eventuali altri contributi o finanziamenti pubblici o privati ottenuti per la medesima iniziativa, le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa e i fondi propri messi a disposizione.

7. Qualora gli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, ovvero i fondi propri del beneficiario, ovvero le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, sommati al contributo concesso, superino la spesa effettivamente sostenuta, il contributo dell'ARLeF è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

8. Il rendiconto è approvato:

- a) dal Comitato Tecnico Scientifico, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originariamente finanziato;
- b) dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.



Info:

dott. William Cisilino
Direttore ARLeF

Via Prefettura, 13 - 33100 UDINE/ UDIN - Tel. +39.0432.555812

william.cisilino@regione.fvg.it

Grazie